

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "STORM PROJECT ETS"

ARTICOLO 1 – Denominazione e Sede

1. È costituita un'associazione senza fini di lucro, denominata "**Associazione STORM PROJECT ETS**" (o "Ente del Terzo Settore").
2. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Costantino 151.
3. Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero. La variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 2 – Normativa di Riferimento

1. L'Associazione opera nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni. L'acronimo "ETS" deve essere utilizzato nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 4 – Oggetto e Attività di Interesse Generale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'**art. 5 del D.Lgs. 117/2017**, nei seguenti settori:
 - **d) educazione, istruzione e formazione professionale**, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - **l) formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
3. In particolare, l'Associazione svolge attività nel campo dell'istruzione e della formazione di minori italiani e stranieri con situazioni di disagio familiare ed economico. L'Associazione fornisce inoltre supporto scolastico direttamente agli istituti scolastici che ne fanno richiesta ed organizza corsi pomeridiani di assistenza allo studio e tutoraggio.
4. L'Associazione può esercitare **attività diverse** da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti definiti dall'**art. 6 del D.Lgs. 117/2017**.

ARTICOLO 5 – Indipendenza

1. L'Associazione persegue scopi esclusivamente umanitari ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione religiosa.

ARTICOLO 6 – Risorse Economiche

1. L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le quote associative, i contributi, le elargizioni, i lasciti, i compensi erogati sotto ogni forma dalla pubblica amministrazione, da Associazioni, da Enti e da privati.
2. Per l'Associazione vige l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche .

ARTICOLO 7 – Soci e Procedura di Ammissione

1. L'attività dell'Associazione deve essere produttiva, limpida e non burocratica .
2. L'adesione all'Associazione è consentita, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, a tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità che l'Associazione medesima si propone di perseguire.
3. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo . Le organizzazioni pubbliche e/o private aderiscono all'Associazione in persona di un loro rappresentante .
4. **Procedura di Ammissione:** Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo il quale delibera in ordine alle domande di adesione presentate **entro sessanta giorni** dal loro ricevimento . La deliberazione è comunicata al soggetto interessato e viene annotata nel libro soci .
5. In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare le ragioni sottese al rigetto della stessa e darne comunicazione ai soggetti interessati . *Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 117/2017, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.*
6. All'atto di adesione i soci devono versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo .
7. Le domande di adesione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti .

ARTICOLO 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde per: dimissioni volontarie , espulsione , decesso .
2. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo .
3. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, risulti moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione . L'espulsione è altresì prevista qualora il socio non ottemperi all'obbligo di pagamento della quota associativa entro il 10 gennaio di ciascun anno .
4. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e comunicata mediante lettera al socio . Avverso tale provvedimento, il socio può presentare ricorso entro 60 giorni ; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria .
5. La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato .

ARTICOLO 9 – Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali .
2. Tutti i soci hanno il diritto di voto e di godere dell'elettorato attivo e passivo . Ciascun socio, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo, ha diritto di esaminare i libri sociali .

ARTICOLO 10 – Organi Sociali e Volontari

1. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Organo di Controllo (se nominato).
2. Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito .
3. **Volontari:** L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e provvede ad assicurarli ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
4. i volontari prestano attività **gratuitamente** e sono ammessi solo **rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate**.

ARTICOLO 11 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (o 180 giorni per particolari esigenze) per l'approvazione del bilancio .
2. **Convocazione:** Deve essere effettuata almeno 5 giorni (o 3 per urgenza) prima della data della riunione mediante invio e-mail o affissione dell'avviso nei locali associativi . L'avviso deve contenere ordine del giorno, data, ora e luogo (ed eventuali modalità telematiche) .

3. **Partecipazione:** Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. È ammesso l'intervento per delega scritta conferita ad altro socio; ogni socio non può avere più di una delega .
4. **Modalità Telematica:** Gli associati possono intervenire all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 117/2017.
5. **Assemblea Ordinaria:**
 - Approva il bilancio, elegge le cariche sociali, delibera sugli altri argomenti .
 - Validamente costituita in prima convocazione con il **70% più uno dei soci** ; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
 - Delibera con la maggioranza del **50% più uno dei presenti** .
6. **Assemblea Straordinaria:**
 - Delibera sulle modifiche statutarie, scioglimento, trasformazione .
 - Per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza di almeno **tre quarti degli associati** e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti .
 - Per lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno **tre quarti degli associati** .

ARTICOLO 12 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili .
2. Il Consiglio elegge al suo interno Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere .
3. Al Consiglio Direttivo competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (salvo quelli dell'Assemblea), la redazione del bilancio , l'ammissione dei nuovi soci e la determinazione della quota annuale .
4. Si riunisce di norma ogni semestre o su richiesta della maggioranza dei membri . È validamente costituito con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il Presidente) .

ARTICOLO 13 – Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e cura i libri sociali . Provvede alle trattative per acquisti di mezzi e servizi, predispone contratti e ordinativi , liquida le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al pagamento .

ARTICOLO 14 – Tesoriere

1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile, agli adempimenti fiscali e contributivi e predispone il rendiconto annuale . Provvede a incassi e pagamenti e al controllo di cassa e banca .
2. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona .

ARTICOLO 15 – Organo di Controllo e Revisione (Aggiornato)

1. La nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 (come modificato dalla L. 104/2024).
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto. Se costituito da revisori legali iscritti, può esercitare anche la revisione legale dei conti al superamento dei limiti dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 [107-110 adattati alla normativa].

ARTICOLO 16 – Divieto di distribuzione utili

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 .

ARTICOLO 17 – Raccolta Fondi

1. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redigerà l'apposito rendiconto, ai sensi della normativa vigente .

ARTICOLO 18 – Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre .
2. Il bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Se i ricavi sono inferiori ai limiti di legge (attualmente 300.000 euro), può essere redatto nella forma del **rendiconto per cassa**. Altrimenti dovrà includere Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione [114 aggiornato].
3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura (prorogabili a 180 giorni) e depositato presso il RUNTS entro 180 dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 19 – Intrasmissibilità della quota

1. La quota o contributo associativo è intrasmissibile .

ARTICOLO 20 – Scioglimento e Devoluzione

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale nominerà i liquidatori .
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'**art. 9 del D.Lgs. 117/2017** [121 corretto].

ARTICOLO 21 – Clausola Compromissoria

1. Qualsiasi controversia tra associati o tra questi e l'associazione sarà deferita a un collegio di tre arbitri (due nominati dalle parti, il terzo di comune accordo o dal Presidente del Tribunale), eccetto quelle non compromissibili per legge .

ARTICOLO 22 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile .